

# dataprime NEWS

n° 03

17 GENNAIO 2022



Wolters Kluwer



**FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO**  
Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**  
fonte **IPSOA Quotidiano**



[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)

## FISCO

BONUS FISCALI, CONTINUA LA SAGA SUI CONTROLLI...

PRIMA CASA, AGEVOLAZIONI AD AMPIO RAGGIO PER IL NUOVO IMMOBILE. A QUALI CONDIZIONI?

MODELLO 730/2022: LE NOVITÀ PER SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILIZI

## FINANZIAMENTI

BONUS FACCIATE: QUANTO CONVIENE NEL 2022 SE SEI UN'IMPRESA O UNA PERSONA FISICA

BANDO ISI 2021: INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



sommario

## BONUS FISCALI, CONTINUA LA SAGA SUI CONTROLLI...

Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM

Dopo un paio di anni di ampie agevolazioni, la legge di Bilancio 2022 ha stretto i cordoni della borsa e ridotto la portata di aiuti e sostegni, prorogando ma - al contempo - riducendo molti bonus e adottando norme antifrode di contrasto ai comportamenti scorretti dei richiedenti le agevolazioni. Il risultato è però un ginepraio di norme che si rincorrono, revocano e ripropongono, provocando una notevole confusione in un settore delicato quale quello dei controlli fiscali, per gli effetti sanzionatori che ne derivano. Senza peraltro nemmeno prevedere la doverosa partecipazione del contribuente ai relativi iter procedurali in contraddittorio con l'amministrazione

Alcuni dei primi commenti sulla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) hanno interessato, quanto ai profili della fiscalità o alle misure di sostegno che utilizzano la leva fiscale, i bonus fiscali e i controlli previsti per fronteggiare le condotte illecite dirette a conseguirli indebitamente.

Dopo un paio di anni di ampie agevolazioni (se ne contano ad oggi 140 a livello nazionale e 1.326 a quello regionale, ormai da riordinare), giustificate soprattutto dalla necessità di sostenere l'economia delle imprese con ristori e incentivi agli investimenti e le famiglie con supporto ai consumi, consentite dall'aiuto europeo del PNRR, la legge di Bilancio 2022 ha stretto i cordoni della borsa e ridotto la portata dei sostegni. Le misure appena adottate prevedono numerose proroghe e nel contempo riduzioni dei bonus nei prossimi anni. Il legislatore ha anche raccolto le esperienze applicative vissute nei due anni precedenti e ha adottato norme antifrode di contrasto ai comportamenti scorretti dei richiedenti le agevolazioni.

L'impressione complessiva è che il condivisibile intento di scongiurare utilizzi fraudolenti o comunque illeciti delle risorse erogate, per lo più sotto forma di crediti d'imposta, rese più insidiose dal meccanismo della cessione di tali crediti, non si è coniugato con un assetto normativo che abbia un minimo di sistematicità ed organicità.

È agevole osservare, in primo luogo, che le metodologie dei controlli appaiono frammentate e poco omogenee; anzi si sono rivelate talora ingiustificatamente sproporzionate, come ad esempio le sanzioni, anche penali, in materia di recupero di crediti d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, che sono state l'occasione per un serrato e talora confuso confronto sulla distinzione tra agevolazioni non spettanti e quelle indebite. Sulla spettanza delle agevolazioni si è prodotta, in particolare in alcune aree come quella dei bonus nell'edilizia, una rincorsa a misure stringenti e talvolta di freno agli interventi previsti dalla normativa, come ad esempio i controlli richiesti ai tecnici sulla validità del titolo

urbanistico degli immobili oggetto dei lavori, poi abbandonati per evidente impossibilità di assolvere a questo compito. Un indirizzo ormai consolidato e nell'occasione seguito è quello dell'affidamento a professionisti abilitati di non pochi controlli preventivi o consuntivi che dovrebbero rientrare, di norma, nell'ambito dei compiti istituzionali dall'autorità pubblica competente (amministrativa o fiscale). Anche il tentativo di monitoraggio statistico degli interventi di ristrutturazione, configurato con la loro segnalazione all'ENEA, ha tenuto in sospenso gli operatori che sono rimasti incerti sulla sua obbligatorietà o meno fino a quando si è accertato che l'obbligo non è accompagnato da alcuna sanzione. Uno strumento che avrebbe potuto consentire un controllo incrociato con i dati acquisiti dalle autorità fiscali è diventato perciò spuntato e rimesso alla buona volontà degli interessati.

Pure i controlli sulla congruità delle spese sostenute negli interventi previsti o negli investimenti programmati dalle imprese hanno scontato incertezze da parte degli operatori e dei professionisti (tecnici) incaricati di asseverarle, per la mancanza di riferimenti (o con riferimenti amministrativi pasticciati) in ordine ai "prezziari" da utilizzare. Ad un primo tentativo di colmare la lacuna con riferimenti ai listini locali, per altro inesistenti o superati, è seguito ora il corretto rinvio della legge di Bilancio 2022 a un decreto ministeriale della Transizione Ecologica, che dovrà essere emanato a breve e la cui mancanza impedisce per ora di rilasciare le asseverazioni.

Sembra invece che possa andare meglio il versante dei controlli affidati ai professionisti (revisori legali) che debbono rilasciare il visto di conformità alle regole sparse costituite da una varia e complessa congerie di adempimenti di diverso tipo richiesti, compresi quelli relativi alla cessione dei crediti d'imposta. Le apposite check-list sui vari tipi di eco o sisma bonus, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (la più recente è quella relativa al bonus facciate), possono infatti costituire un'utile guida line per i professionisti incaricati. Sono però molto preoccupati quelli che eseguono la trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative alle spese sostenute ammesse ai bonus a causa del rischio di essere incriminati per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (cfr. art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) se dovesse passare l'orientamento della funzione probatoria di tali documenti (come ad esempio la comunicazione di cessione del credito d'imposta da bonus, che può risultare pericolosa se assume carattere "circolare" con cessioni a cascata al fine di schermare i soggetti effettivi beneficiari degli illeciti) assimilati a quella delle fatture.

Non sembrano mancare, inoltre, delle ombre sul rispetto del principio dell'indipendenza con cui devono essere scelti i professionisti. Vi sono rumors su pretese avanzate da alcuni istituti di credito nei confronti dei clienti di affidare l'incarico a revisori di loro gradimento quale condizione per accogliere le richieste di cessione dei crediti d'imposta. Le autorità pubbliche interessate, compreso il MEF (sezione Revisori Legali), dovrebbero perciò vigilare per garantire un'effettiva e sostanziale indipendenza dei revisori incaricati del visto di conformità. Non è difficile percepire

nella legge di Bilancio 2022 una qualche fretta e approssimazione nella confezione delle norme in materia di proroghe e altre disposizioni sui bonus e superbonus edilizi, che costringe a veri slalom "speciali". Ne è un esempio l'art. 1, comma 28, che ha operato non poche modifiche o sostituzioni di interi commi o articoli delle precedenti disposizioni (ad esempio, l'art. 119 e l'art. 121 del D.L. n. 34/2020) nonché il comma 37 (che ha modificato l'art. 16, D.L. n. 63/2013). Quest'ultima modifica dimostra la persistenza di un modo di legiferare per rinvii e sostituzioni che rende poco chiaro il quadro normativo che ne scaturisce.

Le proroghe al 31 dicembre 2024 sono inserite ai commi 1, 1-bis e 1-ter, lasciando al lettore di completare il quadro delle proroghe col richiamo del comma 1-quater da parte del comma 1-ter e col successivo richiamo del comma 1-septies del comma 1-quater (e quindi del comma 1-ter). Alla fine di questa "catena" si perviene alla conclusione, ad esempio, che la proroga al 2024 riguarda anche il sisma-bonus acquisti disciplinato proprio dal comma 1-septies. Questa tecnica, definibile come triplo jumping law, diventa sublime nella lettera l) del comma 28, legge n. 234/2021 che recita:

"l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»,

con riflessi anche ai fini dell'efficienza ed efficacia dei controlli, da tempo rimessi a procedure automatizzate o a soggetti terzi professionalizzati.

Non manca neppure, sempre in materia di controlli, un'eutanasia precoce di una legge da poco vigente, adottata dall'art. 1, comma 30, della legge di Bilancio, che, attraverso l'inserimento dell'art. 122-bis all'interno del D.L. n. 34 del 2020, riproduce il contenuto dell'abrogato art. 2 del D.L. n. 157/2021 (decreto Antifrodi, entrato in vigore appena a novembre 2021!). Esso stabilisce che l'Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio individuati utilizzando i criteri relativi alla diversa tipologia di crediti e riferiti agli aspetti ivi indicati. In dette operazioni possono celarsi per altro anche tentativi di riciclaggio, come ha messo in evidenza recentemente il Comando generale della Guardia di Finanza, per cui ancor più attente debbono essere i riscontri necessari al rilascio del visto di conformità.

Stessa sorte ha riguardato l'art. 3, D.L. n. 157/2021, abrogato e riprodotto nel comma 31 e seguenti dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022, in forza del quale l'Agenzia delle Entrate esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e i poteri di

accertamento e riscossione in materia di IVA previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento ai vari tipi di agevolazione ivi indicate, emanando se del caso atto di recupero degli importi dovuti e non versati.

Non c'è chi non veda come questo ginepraio di norme che si rincorrono, revocano e ripropongono, provoca una confusione in un settore delicato quale quello dei controlli fiscali per gli effetti sanzionatori che ne derivano, peraltro senza prevedere la doverosa partecipazione del contribuente ai relativi iter in contraddittorio con l'amministrazione o con quello che ne resta.

In un recente contributo S.Cassese ha parlato di "lingua oscura delle leggi", suggerendo di legiferare mediante codificazione costante (come in Francia dal 1989), adottando cioè un testo base per ogni macrosistema normativo omogeneo (ad esempio, gli aiuti e i controlli fiscali) che va modificato quando serve intervenendo sull'impianto base. Ma lo stesso autore evoca, tra l'altro, anche l'ipotesi che i redattori delle leggi, che ormai non sono più i politici ma i supertecnici dei ministeri, vogliano custodire un potere come un tempo faceva la Chiesa che usava il latino con l'effetto di confondere i fedeli che non lo conoscevano.

Non è una voce isolata e speriamo sia ascoltata ma l'inerzia e la pigritia mentale di chi dovrebbe farlo non ci danno conforto.

## PRIMA CASA, AGEVOLAZIONI AD AMPIO RAGGIO PER IL NUOVO IMMOBILE. A QUALI CONDIZIONI?

Matteo Dellapina - Avvocato

**Agevolazione prima casa ad ampio raggio a favore del nuovo immobile, purché quello ricevuto in successione sia alienato entro l'anno: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta a un'istanza di interpello. A parere dell'Agenzia il contribuente si può avvalere dell'agevolazione prima casa per l'acquisto a titolo oneroso di un immobile - senza incorrere in decadenze e sanzioni - a condizione che l'immobile precedentemente pervenutogli in successione sia alienato entro un anno dalla nuova compravendita e il nuovo immobile sia adibito ad abitazione principale**

In base alla Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'agevolazione prima casa è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situata l'immobile da acquistare;
- l'acquirente non deve essere titolare neppure per quote, anche

in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. Come chiarito dalle Entrate nella risoluzione 20 agosto 2010, n. 86/E, tali requisiti, di carattere soggettivo e oggettivo, devono ricorrere congiuntamente ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate previste ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Infatti, tale disposizione ha natura agevolativa e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione che ne estenda la portata applicativa a ipotesi non espressamente contemplate.

Circa il presupposto della "novità", indicato dalla lettera c) della Nota - ossia l'impossidenza di altra abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa - l'applicazione introdotta con l'art. 69, legge n. 342/2000 per l'acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservata alla prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato (circolare 7 maggio 2001, n. 44).

Chiarimenti che l'Agenzia ha poi confermato prima con la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e successivamente con la risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017. L'Amministrazione ha precisato che è giunta a tale interpretazione in considerazione della previsione dettata dalla Nota II-bis) che riconosce al contribuente di fruire delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso di un'abitazione qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma. La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 5, legge n. 208/2015), introducendo il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, ha ampliato l'ambito applicativo delle agevolazioni prima casa. Tale norma infatti prevede che "l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto". Nel dettaglio, limitatamente alla condizione di cui alla lettera b), il comma 4-bis consente di fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni previste ed elencate nella lettera c) della Nota II-bis, dell'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. L'art. 69, comma 3, legge n. 342/2000 dispone che "le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliare relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo al almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".

Il successivo comma 4 prevede poi che l'interessato, nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione prima casa, sancendo l'applicazione della relativa sanzione in caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, in forma del richiamo al comma 4 della Nota II-bis). Con la circolare n. 207/E del 16 febbraio 2000 l'Agenzia ha chiarito che l'art. 69, comma 3, ha esteso l'agevolazione prima casa anche agli immobili trasferiti a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure con riferimento alle sole imposte ipotecarie e catastali. Successivamente sia la circolare n. 12 dell'8 aprile 2016 (quesito 2.3) e sia la risoluzione n. 86/E/2017 hanno sottolineato che "la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) esplica effetti anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione".

L'Ufficio è giunto a tale conclusione sulla base della considerazione che la nuova disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione anche con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito, atteso che l'art. 69, commi 3 e 4, legge n. 342/2000, rinvia espressamente alle condizioni previste dalla Nota II-bis). Un contribuente, coniugato in regime di comunione dei beni, ha ereditato in comunione con il fratello la quota indivisa di 1/2 di un immobile. Tale successione è stata regolarmente registrata e in tale sede il soggetto istante ha richiesto, per sé, l'agevolazione prima casa relativamente a tale quota indivisa. Tale immobile era stato adibito a residenza e abitazione principale da parte dell'istante, sia per sé che per la propria famiglia. Dopo il decesso del fratello, il contribuente è divenuto "virtualmente" l'unico proprietario dell'immobile. In seguito al mutare delle esigenze abitative della famiglia, il contribuente intende acquistare un'altra unità abitativa (già individuata) alienando il primo immobile ma, per esigenze del venditore, non può attendere di perfezionare la vendita del bene preposseduto né la registrazione della successione del proprio fratello. Di conseguenza, al fine di acquistare in regime di agevolazione prima casa, il contribuente intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 evitando al contempo di incorrere nelle sanzioni per la vendita del bene ereditato prima che sia spirato il quinquennio dalla registrazione della successione. Cosicché l'istante chiede se sia possibile ricorrere alla "vendita infrannuale postuma", prevista dall'art. 1, comma 4-bis della Nota II-bis), in caso di preesistenza di altro immobile sito nello stesso Comune di quello che si intende acquistare: immobile che il contribuente ha acquistato, quanto alla quota di 1/2, per successione mortis causa, fruendo delle agevolazioni ex art. 69, comma 3, legge n. 342/2000 e per la residua quota di 1/2 sempre per successione mortis causa, senza fruire di alcuna agevolazione. Il secondo quesito riguarda invece la possibilità di evitare la decadenza e le sanzioni di cui all'art. 1, comma 4, Nota II-bis) in caso di vendita infraquinquennale della quota della casa pre-posseduta, acquistata per successione con le agevolazioni di cui all'art. 69, legge n. 342/2000, sempre ricorrendo all'istituto della vendita infrannuale postuma. Il contribuente

ritiene di poter procedere alla vendita immobiliare (relativa al bene preposseduto) dopo aver acquistato il nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, purché tale vendita sia effettuata entro l'anno dall'acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della Nota II-bis) della Tariffa parte prima, allegata al TUR. Nella risposta a interpello n. 551 del 2021, l'Agenzia ricorda che la finalità della norma è di agevolare il contribuente nella sostituzione dell'abitazione agevolata preposseduta, concedendo un lasso temporale di un anno per alienare l'immobile da sostituire.

In relazione al caso sottoposto, l'Ufficio ha ritenuto che:

- ricorrendo le altre condizioni previste dalla Nota II-bis), il contribuente può avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 69, comma 3, legge n. 342/2000, sempre a condizione che si proceda, in conformità a quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, alla vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito;

- circa la decadenza e le sanzioni previste dal comma 4, art. 1, Nota II-bis) per il caso in cui l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa venga venduta prima del decorso dei 5 anni dall'acquisto agevolato in sede successoria, il contribuente non decade da quest'ultima agevolazione in quanto tale ipotesi è disciplinata dal comma 4. Diversamente il contribuente stesso applicherà, nel caso in esame, il comma 4-bis dell'art. 1 della Nota II-bis) che non prevede la descritta ipotesi di decadenza.

In conclusione, a parere dell'Amministrazione finanziaria, l'agevolazione prima casa spetta per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, a condizione che il contribuente alieni l'immobile pervenutogli per successione entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.

## MODELLO 730/2022: LE NOVITÀ PER SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILIZI

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

È stato pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730/2022, con molte novità frutto delle disposizioni fiscali emanate nel corso degli ultimi mesi. La parte del leone, come tradizione di un modello che è destinato quasi esclusivamente ai lavoratori dipendenti e pensionati, lo fanno le detrazioni per oneri e spese. E tra queste, spiccano quelle relative alle spese edilizie tra cui il Superbonus che, rispetto allo scorso anno, risulta esteso alle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus

Il 14 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, sul proprio sito, il modello 730/2022 e relative istruzioni di compilazione nella sua versione definitiva. Accanto alle tante conferme,

ci sono altrettante novità, seppure, quest'anno, in misura minore rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi.

Ciò, però, non vuol dire che le novità presenti nel modello 730/2022, rispetto a quello del 2021, siano meno importanti.

Come di consueto, la parte maggiormente modificata è il Quadro E, destinato alle detrazioni per le spese e agli oneri deducibili, ed in particolare, quelle sui lavori edilizi.

Proviamo ad approfondire le novità sui bonus edilizi, senza dimenticare, però, di fare un accenno alle altre novità relative alle detrazioni e ai crediti d'imposta. Per il Superbonus viene confermato che l'aliquota agevolata del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica contenuti nell'art. 14 D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente.

Inoltre, ci sono importanti novità per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, il Superbonus si applica agli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16-bis, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico del Quadro E) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi Sismabonus (codici da 5 a 11).

A tale proposito, per indicare questa ulteriore fattispecie, è stato previsto il codice 20 nell'apposito rigo del Quadro E. Tra le spese che godono della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, dal 2021, vi rientrano anche gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Invece, relativamente agli interventi antisismici, va evidenziato che, nella compilazione del modello di quest'anno occorre tener conto del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021, prot. n. 1156 secondo cui per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare.

Inoltre, dal 1° gennaio 2021:

- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma bonus e quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

- nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo

l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Infine, si segnala che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai fini del calcolo della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") occorre tener conto del nuovo limite di spesa fissato a 16.000 euro contro i 10.000 euro dello scorso anno. Altre novità riguardano le spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che vanno indicate nel rigo E56 del Quadro E.

Nel dettaglio, sono stati previsti due nuovi codici:

- codice 4 per indicare le spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti (individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV) per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro;

- codice 5 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno dei suddetti interventi c.d. trainanti per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.200 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Tra le altre novità in materia di detrazioni e crediti d'imposta si segnalano le seguenti:

- è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

- debutta la detrazione per l'iscrizione e l'abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro (c.d. "bonus musica").

- fa il suo ingresso in dichiarazione il credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

- debutta anche per il credito d'imposta per l'installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro).

- è stato innalzato a 609,50 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza;

- è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

## BONUS FACCIATE: QUANTO CONVIENE NEL 2022 SE SEI UN'IMPRESA O UNA PERSONA FISICA

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il bonus facciate fino al 31 dicembre 2022, ma, per le spese sostenute nell'anno in corso l'aliquota agevolativa è scesa al 60%. Per le persone fisiche, il pagamento dell'intera spesa entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate al 90%, aliquota prevista nel 2021. La detrazione spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Tra gli altri: pulitura e tinteggiatura esterna; interventi su balconi, ornamenti, fregi; interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Quanto si risparmia?

Il bonus facciate, prorogato fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 39, legge n. 234/2021), spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, la detrazione può essere fruita da:

- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici.

Il bonus spetta:

- ai proprietari degli immobili su cui vengono realizzati gli interventi

- ai nudi proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- ai soggetti che detengono l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

- ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

- ai conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;

- al promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;

- a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Danno diritto al bonus le spese sostenute relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, patrimoniali o merce, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione spetta per interventi di:

- pulitura e tinteggiatura esterna delle superfici opache verticali;
- interventi su balconi, ornamenti, fregi, compreso il rifacimento della pavimentazione e il rinnovo dei parapetti;
- interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. In tal caso l'intervento deve rispettare i requisiti del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, dalla Tabella 1 dell'Allegato E del D.M. 6 agosto 2020;
- interventi sulle lattonerie e sulle parti impiantistiche da sistemare per il decoro urbano (limitatamente a quelle insistenti sulle parti opache delle facciate).

Gli interventi devono riguardare l'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Le facciate interne o quelle che danno su cortili sono escluse, a meno che non siano visibili da strada o suolo di uso pubblico.

La detrazione spetta anche per:

- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali (anche se i lavori sono realizzati in proprio), la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica, le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori). Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante è pari al 60%.

Non sono stabiliti né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.

Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:

- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa);

- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Attenzione

Per i soggetti che applicano il criterio di cassa, il pagamento dell'intera spesa entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate al 90%, aliquota prevista nel 2021. Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione d'imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022 è possibile:

- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito.

Attenzione

Per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), deve essere inviata all'Enea la "Scheda descrittiva dell'intervento" redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

L'invia va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il portale Ecobonus2021. La mancata effettuazione della comunicazione non consente la fruizione del bonus (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020). Calcola il risparmio

CASO 1: PERSONA FISICA

Risparmio %

Si ipotizzi che il Signor Rossi nel mese di gennaio 2022 ritinteggi la facciata esterna di edificio di proprietà ubicato in zona A, per un importo lavori di 34.000 euro (IVA compresa).

Se l'intera spesa è stata pagata entro il 31 dicembre 2021, il bonus facciate spetta nella misura del 90%, mentre, se la spesa è pagata nel 2022, la detrazione spetta nella misura del 60%.

Costo totale intervento	Detrazione spettante	% di risparmio
34.000 euro	Intera spesa pagata entro il 31 dicembre 2021: 30.600 euro (34.000x90%)	90%
	Intera spesa pagata nel 2022: 20.400 euro (34.000x60%)	60%

CASO 2: IMPRESA

Risparmio %

Si ipotizzi che la società Alfa nel mese di gennaio 2022 ritinteggi la facciata esterna di edificio di proprietà ubicato in zona B, per

un importo lavori di 62.000 euro (+ IVA).

Per le imprese si applica il principio di competenza e, pertanto, sull'intera spesa è possibile beneficiare della detrazione al 60%.

Il bonus spettante, quindi, è pari a 37.200 euro (62.000x60%).

Costo totale intervento	Detrazione spettante	% di risparmio
62.000 euro	37.200 euro	60%

## BANDO ISI 2021: INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Giovanna Greco - Dottore Commercialista

Le imprese interessate alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potranno beneficiare anche quest'anno dei finanziamenti messi a disposizione dall'INAIL. L'estratto dell'avviso pubblico del bando ISI 2021 è stato pubblicato nella G.U. 16 dicembre 2021, n. 298. Le domande di finanziamento vanno presentate esclusivamente in modalità telematica accedendo al portale INAIL, sezione "Accedi ai Servizi Online". Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2021, dal 26 febbraio 2022. Possono beneficiare dei finanziamenti le imprese e, limitatamente ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi, gli enti del terzo settore

Le imprese interessate alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potranno beneficiare anche quest'anno dei finanziamenti messi a disposizione dall'INAIL.

L'estratto dell'avviso pubblico dell'INAIL è stato pubblicato nella G.U. 16 dicembre 2021, n. 298.

Il bando ISI INAIL 2021 prevede nuovi incentivi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro per un valore complessivo pari a 274 milioni di euro.

I destinatari degli incentivi sono:

- le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per:

- regione/provincia autonoma;
- assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di:

- 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3;
- 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4;
- 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

L'iter di accesso ai benefici del bando ISI è lungo, avviene in più

Le imprese interessate alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potranno beneficiare anche quest'anno dei finanziamenti messi a disposizione dall'INAIL.

L'estratto dell'avviso pubblico dell'INAIL è stato pubblicato nella G.U. 16 dicembre 2021, n. 298.

Il bando ISI INAIL 2021 prevede nuovi incentivi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro per un valore complessivo pari a 274 milioni di euro.

I destinatari degli incentivi sono:

- le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per:

- regione/provincia autonoma;
- assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di:

- 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3;
- 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4;
- 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

L'iter di accesso ai benefici del bando ISI è lungo, avviene in più fasi ed è scandito da un denso calendario di scadenze. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata al bando ISI 2021, a partire dal 26 febbraio 2022. L'iniziativa è diretta:

- a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- agli enti del terzo settore limitatamente all'asse 2 di finanziamento.

L'avviso comunica che sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 assi di finanziamento:

- 1) progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: asse di finanziamento 1 (sub assi 1.1 e 1.2);
- 2) progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC): asse di finanziamento 2;
- 3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: asse di finanziamento 3;
- 4) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: asse di finanziamento 4;
- 5) progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli: asse di finanziamento 5. Il presente Avviso ha l'obiettivo di:

- incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti;

- sostenere le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti;

- migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "ISI 2021 - Risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, nel seguente modo:

a) per gli assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

- assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub asse 1.2),

- asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro nè superiore a 50.000,00 euro;

b) per l'asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub asse 5.1),

- 50% per giovani agricoltori (sub asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro nè superiore a 60.000,00 euro. Per poter accedere al finanziamento è opportuno collegarsi al portale INAIL, nella sezione Accedi ai Servizi Online, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Ovviamente, le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Infine, l'INAIL rende noto che le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2021, dal 26 febbraio 2022.

Per ulteriori richieste, informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL.



# Corrispettivi SMART



**La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza**

# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

**giovedì 20 gennaio 2022**

Comunicazione tax credits pagamenti elettronici

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
[info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 8  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocetta, 7  
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

